Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 298 del 24 dicembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 24 dicembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2364.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Daniele Luigi fu Domenico, in comune di Otranto (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Daniele Luigi fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Daniele Luigi fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Otranto (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 72.70.02, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 102. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Daniele Luigi fu Domenico, in comune di Otranto (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 1244)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masseria La Furca	6	3	—	Seminativo	IV	2	31	05	404,34
Id.	6	4	—	Fabbricato rurale	—	0	04	00	—
Id.	6	5	—	Seminativo	III	1	80	20	432,48
Id.	6	6	—	Pascolo	II	0	25	76	10,30
Id.	6	10	—	Id.	II	0	22	60	9,04
Id.	6	11	—	Ficheto	II	0	28	48	113,92
Id.	6	12	—	Fabbricato rurale	—	0	31	68	—
Id.	6	13	—	Frutteto	II	0	15	04	75,20
Id.	6	14	—	Seminativo	III	0	07	84	18,82
Id.	6	15	—	Id.	III	0	13	60	32,64
Id.	6	17	—	Id.	III	1	60	89	386,14
Id.	6	26	—	Uliveto	IV	6	70	35	1.072,56
Id.	6	7	—	Id.	IV	4	43	60	709,76
Id.	6	8	—	Id.	IV	3	77	26	603,62
Id.	6	9	—	Id.	IV	3	97	21	635,54
Id.	6	27	—	Id.	IV	0	56	60	90,56
Id.	6	28	—	Id.	IV	0	24	00	38,40
Id.	6	16	—	Id.	III	4	28	32	1.199,30
Id.	6	20	—	Vigneto	III	1	08	80	261,12
Id.	6	29	—	Uliveto	IV	29	53	78	4,726,05
Id.	6	2	—	Id.	III	10	88	96	3,049,09
				Totali		72	70	02	13.868,88

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Cantore-Pozzella e con il limite di confine col comune di Melendugno;
Est: con proprietà Grassi Orsini Ducas Guglielmo;
Sud: con proprietà Daniele Antonio;
Ovest: con proprietà della stessa ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.555.664,75 (cinquemilionicinquecentocinquantacinquemilaseicentosessantaquattro e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2365.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Barbaro-Forleo Regina fu Roberto, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma nto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 a legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Barbaro-Forleo Regina fu Roberto, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi):

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla

base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Barbaro-Forleo Regina fu Roberto per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 117.92.06 specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 71.83.00, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 46.09.06.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 99. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barbaro-Forleo Regina fu Roberto, maritata Braccio, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 262)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Baroni	96	1	—	Vigneto	II	3	93	72	8.268,20
Id.	97	2	—	Seminativo	IV	14	89	20	2.531,64
Id.	97	24	—	Vigneto	III	35	06	60	57.858,90
Id.	97	32	—	Id.	III	1	73	30	2.859.45
Id.	97	35	—	Id.	III	1	13	20	1.867,80
Id.	97	34	—	Seminativo	IV	0	80	00	136 —
					Totali	57	56	02	73.521,99

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Cillareys-Belloluogo;
Est: con proprietà eredi Granafei fu Aslan;
Sud: con proprietà eredi Granafei fu Aslan;
Ovest: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO *(Partita catastale n. 262)*					
Baroni	97	9	—	Seminativo	IV	3	05	31	519,03
Id.	98	6	—	Id.	IV	0	52	96	90,03
Id.	98	7	—	Pascolo cespugliato	III	3	79	66	113,90
Id.	97	8	—	Seminativo	IV	3	57	66	574,02
Id.	98	4	(b)	Pascolo cespugliato	III	1	60	57	48,17
Id.	98	5	(b)	Seminativo	IV	1	90	82	324,39
				Totali		14	26	98	1.669,54

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà eredi Como fu Algimiro;
Est: con proprietà eredi Grotti Enzo fu Adelmo e Granafei Ufo fu Giorgio;
Sud: con proprietà eredi Granafei fu Aslan;
Ovest: con proprietà eredi Como fu Algimiro ed eredi Granafei Aslan.

Il corpo è attraversato da est ad ovest dalla strada vicinale Cillareys.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 23.919.996,75 (ventitremilioninovecentodiciannovemilanovecentonovantasei e cent. 75) per il 1° corpo e di L. 568.132 (cinquecentosessantottomilacentotrentadue) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	57	56	02	73.521,99
2° Corpo	14	26	98	1.669,54
In complesso	71	83	00	75.191,53

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 24.488.128,75 (ventiquattromilioniquattrocentottantottomilacentoventotto e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barbaro-Forleo Regina fu Roberto, maritata Braccio, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO *(Partita catastale n. 262)*					
Baroni	95	48	—	Fabbricato rurale	—	0	04	44	—
Id.	95	50	—	Seminativo	III	0	17	74	40,80
				Totali		0	22	18	40,80

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, est e *sud*: con proprietà di Terribile Cecilia fu Pompeo;
Ovest: con proprietà di Pisanelli Giulia fu Michele.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 262)					
Baroni	95	41	—	Fabbricato rurale	—	0	00	48	—
Id.	95	42	—	Pascolo	II	0	24	47	15,91
Id.	95	43	—	Fabbricato rurale	—	0	01	91	—
					Totali	0	26	86	15,91

I terreni sopradescritti confinano:
Nord, est, sud ed *ovest:* con proprietà di Terribile Cecilia fu Pompeo.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 7332)					
Baroni	98	40	—	Uliveto	III	1	57	46	535,36

Il terreno sopradescritto confina:
Est: con proprietà di Terribile Scipione, Cassandra, Michelina ed altri;
Sud: con proprietà di Crotti Enzo fu Adelmo;
Ovest: con proprietà di Di Benedetto Vincenzo di Cosimo.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 262)					
Baroni	97	3	—	Pascolo	II	2	99	20	194,48
Id.	97	25	—	Seminativo	III	1	25	00	287,50
Id.	97	4	—	Pascolo	II	4	18	07	171,75
Id.	97	26	—	Frutteto	unica	0	16	90	202,80
Id.	97	27	—	Fabbricato rurale	—	0	67	50	—
Id.	97	5	—	Seminativo	IV	2	91	40	495,38
Id.	97	19	—	Id.	IV	3	27	50	556,75
Id.	97	33	—	Frutteto	unica	0	6[illegible]	00	768 —
Id.	97	17	—	Pascolo	II	7	72	74	502,28
Id.	121	1	—	Pascolo cespugliato	III	4	20	31	126,09
Id.	96	1	—	Vigneto	II	15	99	94	33.598,66
					Totali	44	02	56	37.003,69

I sopradescritti terreni confinano:
Nord-est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con strada vicinale Mesagne-stazione di S. Vito e con proprietà dello stesso;
Sud: con proprietà dello stesso e con proprietà eredi Granafei fu Aslan.
Il corpo è attraversato da nord a sud dalla strada vicinale Mesagne-stazione S. Vito.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	0	22	18	40,80
3° Corpo	0	26	86	15,91
3° Corpo	1	57	46	535,36
4° Corpo	44	02	56	37.003,69
In complesso	[illegible]	69	06	37.595,76

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2366.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cialente Sara e Clotilde fu Erminio, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cialente Sara e Clotilde fu Erminio, rispettivamente per L. 2194,66 e L. 3759,38 in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cialente Sara e Clotilde fu Erminio, rispettivamente per L. 2194,66 e L. 3759,38 in termini di reddito dominicale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 28.35.26, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 101. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cialente Sara e Clotilde fu Erminio, rispettivamente per le quote del 17,44 % e dell'85,56 % espressi in termini di reddito dominicale, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1134*)									
La Pescia	161	1	—	Pascolo	II	28	35	26	5.954,04

Il terreno sopradescritto confina

Nord: con Saracino Iolanda di Francesco;
Est: con la stessa proprietà;
Sud: con Traisci Nicola fu Alessandro.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.488.510 (unmilionequattrocentottantottomilacinquecentodieci), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2367.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Cialente Sara e Clotilde fu Erminio, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67:

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cialente Sara e Clotilde fu Erminio, rispettivamente per L. 3.245,67, e L. 5.557,66 in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Cialente Sara e Clotilde fu Erminio, rispettivamente per L. 3.245,67 e L. 5.557,66, in termini di reddito dominicale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 48.90.74, specificamente descritta nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1952

Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 100. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cialente Sara e Clotilde fu Erminio, in parti uguali, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 1939*)					
Paglia	134	4	—	Pascolo	II	48	90	74	8.803,33

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con Cappelli Francesco ed altri;

Est: con Casillo Salvatore;

Sud-ovest: con proprietà della stessa ditta giacente nel comune di Foggia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.200.832,50 (duemilioniducentomilaottocentotrentadue e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2368.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Formica Margherita, Vincenzo e Celestina fu Filippo, in comune di Stigliano (Matera)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Formica Margherita, Vincenzo e Celestina fu Filippo, rispettivamente per L. 3.628,63, per L. 6.021,42 e per L. 3.628,63 in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera)

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Formica Margherita, Vincenzo e Celestina fu Filippo, rispettivamente per L. 3.628,63, per L. 6.021,42 e L. 3.628,63 in termini di reddito dominicale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 62.77.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 103. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Formica Margherita, Vincenzo e Celestina fu Filippo, rispettivamente per le quote del 27,33 %, del 45,34 % e del 27,33 %, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1209)					
Caporotondo	79	32	—	Seminativo	III	8	90	91	1.781,82
Id.	79	33	—	Incolto produttivo	I	4	17	24	100,14
Id.	79	77	—	Seminativo	III	15	31	13	3.062,26
Id.	79	78	—	Pascolo cespugliato	I	1	69	52	152,57
T Caporotondo	78	15	—	Seminativo	II	10	16	75	2.643,55

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1209)					
T Caporotondo	78	17	—	Pascolo cespugliato	I	1	20	92	108,83
Id.	78	18	—	Seminativo	II	19	45	31	5.057,81
Caporotondo	7.	80	—	Id.	III	1	85	90	371,70
					Totali	62	77	68	13.278,63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà di Del Monte Vincenzo;
Sud: con proprietà di Barisano Tiberio fu Giovanni;
Ovest: con proprietà di Del Monte Vincenzo e Laviani Casto fu Filippo;
Est: con proprietà di Del Monte Vincenzo e restante proprietà degli eredi Formica fu Filippo.

La zona di esproprio è attraversata nel senso ovest-est dalla strada comunale di Caporotondo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.916.019,10 (tremilioninovecentosedicimiladiciannove e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2369.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galante Giuseppe fu Gaetano, in comune di Lesina (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galante Giuseppe fu Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato a presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Galante Giuseppe fu Gaetano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di ettari 32.65.63, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione all'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 32.65.63.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 104. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Galante Giuseppe fu Gaetano, in comune di Lesina (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 715)

Ischione	11	13	—	Seminativo	II	0	77	61	302,68

Il terreno sopradescritto confina:
Sud, est ed ovest: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 715)

Ischione	11	8	—	Pascolo	I	29	51	68	4.870,27

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-ovest: con la strada comunale Serracapriola-Ripalta;
Sud ed *est*: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

3° CORPO
(*Partita catastale n.* 715)

Ischione	11	10	—	Seminativo	II	2	36	34	921,74

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la strada comunale Serracapriola-Ripalta;
Est ed *ovest*: con proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	0	77	61	302,68
2° Corpo	29	51	68	4.870,27
3° Corpo	02	36	34	921,74
In complesso	32	65	63	6.094,69

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2379.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania *Sezione speciale per la riforma fondiaria* **di terreni di proprietà di La Rotonda Paolo fu Felice, in comune di Troia (Foggia).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Rotonda Paolo fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia).

Considerato che il summominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 sui terreni compresi in altro piano di espropriazione compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Rotonda Paolo fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 83.20.78 specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 106. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Rotonda Paolo fu Felice, in comune di Troia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2311)					
Pozzorsogno	18	6	l	Pascolo arborato	unica	5	68	00	671,60
Id.	18	—	b	Seminativo	III	12	75	20	4.208,16
Id.	18	—	m	Pascolo	I	4	98	00	896,40
Id.	22	1	a	Seminativo	III	4	06	41	1.341,15
Id.	22	—	v	Id.	III	10	31	80	3.404,94
Id.	22	—	z	Pascolo arborato	unica	2	04	00	244,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2311)					
Pozzorsogno	18	6	d	Pascolo	I	0	97	60	175,68
Id.	22	1	a	Id.	I	19	90	60	3.582 —
				(*Partita catastale n.* 2486)					
Porta Nuova	22	1	e	Pascolo	I	21	49	78	3.869,60
Id.	22	1	i	Id.	I	0	99	99	179,98
				Totali		83	20	73	18.574,31

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con De Biase Nicola di Luigi;
Sud-est: con Merlino Francesco fu Angelo;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: col tratturo San Paolo e con Pellegrino Maria.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.796.219,25 (unmilionesettecentonovantaseimiladuecentodiciannove e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2371.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di La Rotonda Paolo fu Felice, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione, compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Rotonda Paolo fu Felice, per i terreni ricadenti nei comuni di Troia e Foggia (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di La Rotonda Paolo fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 41.12.32 specificamente descritti negli allegati 1e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 16.64.77 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 24.47.55.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione, offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 105. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Rotonda Paolo fu Felice, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 384*)									
Posta Stefano	51	2	—	Seminativo	I	16	64	77	9.[illegible]72,43

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-ovest: con Gentile Maria-Pia e Teresa fu Alfonso;
Nord-est: con proprietà dello stesso;
Sud-est: con la stessa proprietà;
Sud-ovest: con la strada di bonifica Foggia-Filiari.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.440.982,40 (duemilioniquattrocentoquarantamilanovecentottantadue e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta La Rotonda Paolo fu Felice, in comune di Foggia (provincia di Foggia), costituenti *il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità* a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 384*)									
Posta Stefano	51	2	—	Seminativo		24	47	55	14.673,39

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con proprietà Menga Saverio fu Matteo;
Nord-ovest: con proprietà Gentile Maria-Pia e Teresa fu Alfonso;
Sud-est e *sud-ovest*: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2372.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — di terreni di proprietà di Macchi Vincenzo fu Giovanni, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67.

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Macchi Vincenzo fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce).

Considerato che il summominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata:

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Macchi Vincenzo fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 119.57 73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 107 — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Macchi Vincenzo fu Giovanni, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4779)									
Serra degli Angeli	11	1	—	Pascolo cespugliato	I	119	57	73	20.323,15

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con il limite di confine con la provincia di Taranto e con proprietà Tafuri Maria-Anna;
Est: con proprietà Tamborrino - Frisari Francesco;
Ovest: con il limite di confine con la provincia di Taranto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.590.241,25 (cinquemilionicinquecentonovantamiladuecentoquarantuno e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2373.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Marchese Vincenzo di Innocenzo, De Ruggeri Anna fu Leonardo, Marchese Innocenzo di Vincenzo e Zamparella Anna fu Antonio, in comune di Aliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marchese Vincenzo di Innocenzo, De Ruggieri Anna fu Leonardo, Marchese Innocenzo di Vincenzo e Zamparella Anna fu Antonio, rispettivamente per lire 2598,35, L. 2783,86, L. 522,80, e L. 118,06 in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Aliano (provincia di Matera):

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo:

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marchese Vincenzo di Innocenzo, De Ruggieri Anna fu Leonardo, Marchese Innocenzo di Vincenzo e Zamparella Anna fu Antonio, rispettivamente per lire 2598,35, L. 2783,86, L. 522,80 e L. 118,06 in termini di reddito dominicale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Aliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 83.28.54, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 108. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marchese Vincenzo di Innocenzo per il 43,14 %, De Ruggieri Anna fu Leonardo per il 46,22 %, Marchese Innocenzo di Vincenzo per l'8,68 % e Zamparella Anna fu Antonio per l'1,96 % espressi in termini di reddito dominicale, in comune di Aliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 3505)					
Foresta	11	2	—	Pascolo cespugliato	I	36	50	95	2.920,76
Id.	11	3	—	Incolto produttivo	unica	0	43	86	4,30
Id.	11	4	—	Seminativo	III	1	31	45	157,52
Id.	11	5	—	Id.	III	3	34	03	400,84
Id.	11	9	—	Id.	III	4	65	57	558,44
				Totali		46	25	56	4.042,05

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col torrente Sauro;
Sud: con proprietà di Mandile Leonardo e Campobasso Francesco;
Ovest: con proprietà di Campobasso Francesco;
Est: con strada comunale Pantano-Foresta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 3280)					
Crucicella	23	24	—	Pascolo	II	0	04	56	2,01
Id.	23	25	—	Pascolo cespugliato	III	0	03	68	1,18
Pantano di Montalbano	24	15	—	Id.	I	6	25	56	500,45
Monticchio	24	64	—	Id.	II	4	07	34	162,94
Pantani di Montalbano	24	69	—	Id.	III	2	61	12	83,56
Id.	24	74	—	Pascolo	I	1	37	40	123,66
Id.	24	78	—	Pascolo cespugliato	I	2	18	46	174,77
				Totali		16	58	12	1.048,57

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà degli eredi Caporale e strada comunale Pantano di Montalbano;
Est: col fosso di Caporale;
Ovest: con De Luca Domenico di Francesco;
Sud: con Manzone Domenico di Nicola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 3280)					
Pantoni	34	113	—	Pascolo cespugliato	II	2	74	80	109,92
Id.	34	116	—	Incolto produttivo	unica	6	25	10	62,51
				Totali		8	99	90	172,43

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà di Campobasso Francesco e Rienzi Pietro;
Sud: con Viggiani Rosa;
Ovest: con proprietà di Rienzi Pietro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 3280)					
Cugno le Coste	35	5	—	Pascolo cespugliato	II	0	46	65	18,66
Id.	35	6	—	Id.	III	2	80	91	89,89
Id.	35	4	—	Seminativo	II	0	16	85	30,33
Id.	35	8	—	Pascolo	II	2	21	11	97,29
Id.	35	57	—	Seminativo	III	1	31	60	157,92
Id.	35	7	—	Id.	III	1	82	87	219,44
Id.	35	64	—	Pascolo cespugliato	III	1	07	20	34,30
Id.	35	56	—	Id.	II	0	86	47	34,59
Id.	35	67	—	Seminativo	II	0	36	00	64,80
Id.	35	58	—	Pascolo cespugliato	II	0	32	00	12,80
Id.	35	61	—	Fabbricato rurale	—	0	03	30	—
					Totali	11	44	96	760,02

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con il fosso del Guardatore e con proprietà di Campobasso Francesco;
Ovest: con Rienzi Pietrantonio di Domenico;
Sud: con Rienzi Pietrantonio di Domenico e Viggiani Rosa fu Giuseppe Nicola.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.297.088,35 (unmilioneduecentonovantasettemilaottantotto e cent. 35), per il 1° corpo, L. 346.204,55 (trecentoquarantaseimiladuecentoquattro e cent. 55) per il 2° corpo, L. 61.288,15 (sessantunomiladuecentottantotto e cent. 15) per il 3° corpo, L. 246.766,25 (ducentoquarantaseimilasettecentosessantasei e cent. 25) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	46	25	56	4.042,05
2° Corpo	16	58	12	1.048,57
3° Corpo	8	99	90	172,43
4° Corpo	11	44	96	760,02
In complesso	83	28	54	6.023,07

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.951.347,30 (unmilionenovecentocinquantunomilatrecentoquarantasette e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2374.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Marchese Vincenzo di Innocenzo, De Ruggieri Anna fu Leonardo, Marchese Innocenzo di Vincenzo e Zamparella Anna fu Antonio, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marchese Vincenzo di Innocenzo, De Ruggieri Anna fu Leonardo, Marchese Innocenzo di Vincenzo, e Zamparella Anna fu Antonio, rispettivamente per lire 10.962,21, L. 11.743,79, L. 2.205,45 e L. 497,01, in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera);

Considerato che i sunnominati non sono stati ammes- al beneficio di conservare definitivamente una parte i terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo siduo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Marchese Vincenzo di Innocenzo, De Ruggieri Anna fu Leonardo, Marchese Innocenzo di Vincenzo, e Zamparella Anna fu Antonio, rispettivamente per lire 10.962,21, L. 11 743,79, L. 2.205,45 e L. 497,01, in termini di reddito dominicale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 161.00.91, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il gior stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 109. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marchese Vincenzo di Innocenzo, De Ruggieri Anna fu Leonardo, Marchese Innocenzo di Vincenzo e Zamparella Anna fu Antonio rispettivamente per il 43,14 %, 46,22 %, 8,68 % e 1,96 % espressi in termini di reddito dominicale, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 6576)					
Cugno 100 tomoli	75	25	—	Seminativo	III	2	46	12	492,24
Cisterna Pratella	75	27	—	Id.	III	20	16	33	4.032,66
Ciccorrone	75	26	—	Pascolo cespugliato	II	11	05	60	486,46
Id.	75	15	—	Id.	II	7	00	69	308,30
Cugnarelle	85	79	—	Seminativo	II	23	83	02	6.195,85
Piano la Corte	85	40	—	Id.	III	5	85	39	1.170,78
Cugno Baione	85	66	-	Id.	II	8	66	10	2.251,86
Piano la Corte	85	67	—	Pascolo	I	17	22	64	1.722,64
Id.	85	68	—	Seminativo	III	1	01	93	203,86
				Totali		97	27	82	16.864,65

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: col fosso di Ciccorrone;
Est: con proprietà di Simonetti Cris na e restante proprietà Marchese;
Ovest: con proprietà Tancredi Giovanni e con proprietà di Forestiere Raffaele e Nicola;
Sud: con strada comunale Grancia-S. Maria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 6069)					
Fosso del Finocchio	77	45	—	Incolto produttivo	I	4	22	95	101,51
Manca di S. Antonio	77	47	—	Pascolo	I	2	63	50	263,50
Id.	77	48	—	Incolto produttivo	I	1	62	47	38,99
Id.	77	49	—	Seminativo	IV	5	75	49	575,49
Id.	77	46	—	Id.	IV	12	02	89	1.202,89
Id.	77	51	—	Id.	III	14	71	84	2.943,68
Id.	77	3	—	Incolto produttivo	I	7	11	82	170,84
Fosso del Finocchio	88	2	—	Pascolo	II	0	25	75	14,16
Manca S. Antonio	77	50	—	Incolto produttivo	I	2	39	53	57,49
Fosso del Finocchio	88	10	—	Seminativo	III	1	29	30	258,60
Id.	88	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	16	52	7,27
Id.	88	15	—	Seminativo	II	2	12	83	553,36
Id.	88	13	—	Id.	II	3	65	82	951,13
Id.	88	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	35	49	15,62
Id.	83	17	—	Id.	I	0	03	90	3,51
Id.	88	16	—	Seminativo	II	05	32	99	1.385,78
					Totali	63	73	09	8.543,81

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Simonetti Nicola;
Ovest: con proprietà di Simonetti Nicola, con fosso Lama S. Antonio e rimanente proprietà Marchese;
Sud: con rimanente proprietà Marchese e con strada comunale della Cersolla;
Est: con il fosso Finocchio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.027.908,50 (cinquemilioniventisettemilanovecentotto e cent. 50) per il 1° corpo, L. 2.585.498,75 (duemilionicinquecentottantacinquemilaquattrocentonovantotto e centesimi 75) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 481.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	97	27	82	16.864,65
2° Corpo	63	73	09	8.543,81
In complesso	161	00	91	25.408,46

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.613.407,25 (settemilioniseicentotredicimilaquattrocentosette e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2375.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Parlapiano Giulio Cesare e Francesco fu Calogero, in comune di Ginosa (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlapiano Giulio Cesare e Francesco fu Calogero rispettivamente per L. 30.509,71 e L. 23.591,35 in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Parlapiano Giulio Cesare e Francesco fu Calogero, rispettivamente per L. 30.509,71 e L. 23.591,35 in termini di reddito dominicale, per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto), della superficie di ettari 171.04.71, specificamente descritti negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 125.35.22, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 45.69.49.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 110. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlapiano Giulio Cesare fu Calogero, rispettivamente per le quote del 56,39 % e 43,61 % in termini di reddito dominicale, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale* n. 10114)									
Casone	113	13	—	Pascolo arborato	I	55	26	70	10.500,73
Rita	115	7	—	Id.	III	21	01	70	1.891,53
Id.	115	8	—	Uliveto	II	4	66	11	3.495,81
Bosco Rita	117	3	—	Pascolo arborato	II	5	32	70	639,24
Facciata Levante	116	1	—	Uliveto	III	39	08	01	19.540,06
				Totali		125	35	22	36.067,37

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà della medesima ditta;
Est: con la proprietà della medesima ditta;
Sud: con la proprietà della medesima ditta e con proprietà della ditta Cascio Leonardo.

Il corpo è attraversato nel senso nord-sud dalla strada comunale Bosco la Rita e la strada comunale Giri Falco.

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 11.380.900,20 (undicimilionitrecentottantamilanovecento e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Parlapiano Giulio Cesare e Francesco fu Calogero, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 10114)					
Peppariello	114	2	—	Pascolo cespugliato	I	10	11	00	1.267,50
Rita	115	7	—	Pascolo arborato	III	15	00	00	1.350 —
Id.	115	8	—	Uliveto	II	20	55	49	15.416,19
				Totali		45	69	49	18.033,69

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la proprietà della stessa ditta;
Ovest: con la proprietà della stessa ditta;
Est: con la strada comunale Girifalco;
Sud: con proprietà della stessa ditta.

Il corpo è attraversato da nord-est e sud-ovest dalla strada comunale Bosco la Rita.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 *novembre* 1952, *n.* 2376.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito-Antonio, in comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito-Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), della superficie di ettari 70.01,69, specificamente descritti negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 55.01.67, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 15.00.02.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 111. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito-Antonio, in comune di Canosa (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 12238)					
Posticchio	80	7	—	Seminativo	I	10	53	32	5.266,60
Id.	80	6	—	Id.	II	36	62	44	14.649,66
Id.	80	3	—	Pascolo	II	7	85	91	903,80
				Totali		55	01	67	20.820,06

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col fiume Ofanto;
Est: con la proprietà Catena Giulia fu Pasquale;
Ovest: con la proprietà Spagnoletti-Zeuli Maria-Angela fu Ferdinando;
Sud: con la proprietà dello stesso.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest da un canale di bonifica.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.395.920,60 (cinquemilionitrecentonovantacinquemilanovecentoventi e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spagnoletti-Zeuli Giovanni fu Vito-Antonio, in comune di Canosa (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 12238)					
Posticchio	80	13	—	Seminativo	II	8	35	71	3.342,86
Id.	80	6	—	Id.	II	6	64	31	2.657,34
				Totali		15	00	02	6.000,20

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta intestataria;
Ovest: con proprietà di Spagnoletti-Zeuli Maria Angela fu Ferdinando;
Sud: con la strada nazionale Contursi-Canosa.
Il corpo è intersecato nel senso est-ovest da un canale di bonifica.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103114) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - C.

PREZZO L. 150